

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Integrazione alla composizione della Commissione:	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Lobianco ed altri: Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (85);	
Binelli ed altri: Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli (1281)	3
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Binelli Gian Carlo	3, 6, 7, 13, 14, 16
Bruni Francesco, <i>Relatore</i>	3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16
Cristoni Paolo	5, 7
Pandolfi Filippo Maria, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> .	5, 6, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16
Pellizzari Gianmario	17
Stefanini Marcello	8
Torchio Giuseppe	7
Votazione segreta:	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	17

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Integrazione alla composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che il gruppo del MSI-destra nazionale ha designato il deputato Renato Alpini come terzo componente di tale gruppo nella Commissione agricoltura.

Seguito della discussione delle proposte di legge Lobianco ed altri: Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli (85); Binelli ed altri: Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli (1281).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lobianco ed altri: « Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli »; Binelli ed altri: « Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli ».

Ricordo che nella seduta del 3 dicembre 1987 abbiamo terminato la discussione sulle linee generali. Possiamo pertanto proseguire nella discussione delle proposte di legge passando all'esame de-

gli articoli e degli emendamenti ad essi presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bruni, relatore.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Signor presidente, avevo ricevuto l'incarico di verificare se fosse possibile raggiungere un'intesa tra i gruppi politici, in modo da portare ad unità gli emendamenti che rispecchiavano le diverse posizioni. Vi sono stati numerosi incontri tra i rappresentanti dei gruppi e su una serie di problemi è stato possibile raggiungere un accordo. Rimane un nodo importante rispetto al quale le posizioni delle diverse parti risultano ancora divergenti. Ritengo, pertanto, opportuno un ulteriore rinvio in modo da poter approfondire questi temi.

GIAN CARLO BINELLI. Se vogliamo che questo rinvio, probabilmente necessario a sbloccare la situazione, possa davvero rivelarsi utile, ritengo sia opportuno svolgere alcune considerazioni.

Come tutti sappiamo, la legge sugli accordi interprofessionali ha avuto una lunga gestazione politica nella passata legislatura. Si è discusso per anni, infatti, prima di giungere alla definizione del testo che abbiamo approvato sul finire della precedente legislatura. Già allora le posizioni dei vari gruppi erano molto diverse; diversa era anche la posizione del gruppo comunista, rispetto al testo poi approvato, su un punto qualificante che riguardava l'autonomia della situazione dei produttori nel momento in cui stipulano i contratti. Si tratta dello stesso punto di fronte al quale ci troviamo a discutere oggi.

Si pervenne, alla fine, alla soluzione che tutti conosciamo, e il testo unificato redatto venne approvato da tutti i gruppi parlamentari. Fu possibile raggiungere un compromesso innanzitutto perché era stata votata la legge pluriennale di spesa che, in una certa misura, aveva ordinato tale materia (i due provvedimenti erano, infatti, andati avanti parallelamente) e, in secondo luogo, perché ci preoccupava la necessità di dare al settore norme precise, viste le numerose richieste in tal senso. Quel testo, inoltre, ricevette l'approvazione delle organizzazioni professionali e delle associazioni dei produttori.

Purtroppo quel progetto non è diventato legge dello Stato perché il Senato non è riuscito ad approvarlo in tempo. All'inizio di questa legislatura, il gruppo comunista ha presentato una proposta di legge riprodotte il medesimo testo approvato nella passata legislatura, auspicando che questa Commissione lo approvasse in sede legislativa, secondo le norme previste dal regolamento, in modo da abbreviare i tempi e dotare finalmente il settore di una legge che consideriamo di grande rilevanza politica.

Inoltre, presumevamo esistesse un accordo tra tutte le forze politiche, ritenendo che l'intesa raggiunta faticosamente dopo anni di discussioni rappresentasse per tutti una concreta possibilità di azione. Le cose non sono però andate in questo modo e ci troviamo di fronte alla novità rappresentata dal fatto che nell'ambito della maggioranza non esiste più tale accordo.

Il gruppo comunista, pur essendo partito nella scorsa legislatura da una diversa posizione, ha alla fine acconsentito a votare un testo approvato poi all'unanimità da tutti i gruppi. Per questo chiedo ai gruppi facenti parte della maggioranza, prima di riconvocare la Commissione, che cosa intendano fare in proposito.

Non è possibile, infatti, scaricare sulla Commissione, di volta in volta, la soluzione di questioni di grande rilevanza intorno alle quali, tra l'altro, esistono anche contrasti; non è possibile scaricare sulla Commissione problemi che riguar-

dano prima di tutti la maggioranza stessa. I casi sono due: o la maggioranza risolve i suoi problemi o, altrimenti, ci si viene a dire pubblicamente che la maggioranza non è compatta su questo argomento, e allora si ragiona in maniera del tutto diversa. Non è possibile procedere nell'esame delle proposte di legge senza che siano chiare ed esplicite le questioni sul tappeto.

Il nostro gruppo, ripeto, pur essendo partito da posizioni diverse, ha voluto raggiungere una certa intesa, preoccupato della necessità di dare al settore norme legislative nella materia al nostro esame. Ribadisco che quelle necessità non sono venute meno e che, quindi, se un rinvio è necessario, esso deve essere utilizzato al meglio dalla maggioranza per risolvere i suoi problemi e per comunicare alla Commissione in quale modo intenda procedere.

Mi permetto di ricordare che la questione dei compiti delle organizzazioni professionali e delle associazioni dei produttori è stata da noi già affrontata in sede di esame della legge n. 752; in quella sede tale questione fu ordinata in modo abbastanza preciso. Ci si potrebbe dunque ispirare a quei criteri per superare le attuali difficoltà. Comunque, non voglio addentrarmi nel merito, perché non credo che ciò spetti ad un gruppo di opposizione, nella situazione in cui ci troviamo, perché non siamo noi che dobbiamo dire alla maggioranza come risolvere un problema che è di contrasti politici profondi insorti al suo interno. Noi, semmai, potremo, in una fase successiva, avanzare proposte migliorative; adesso spetta alla maggioranza risolvere i suoi problemi e farci sapere in quale modo conti di procedere in merito alla questione al nostro esame.

Le brevi considerazioni appena svolte sono state necessarie per sottolineare una situazione francamente anomala, che ci fa perdere tempo e che rischia di non far approvare una legge importante; perciò la maggioranza, eventualmente, dovrà assumersi la responsabilità della mancata approvazione di una legge attesa da anni da tutto il mondo agricolo.

PAOLO CRISTONI. Osservo in primo luogo, a nome del gruppo socialista, che siamo consci dell'importanza della legge al nostro esame, il cui *iter* deve procedere. Sono convinto che vi sono spazi abbondanti per concludere positivamente la discussione e per trovare soluzione ai problemi insorti. Ritengo che la Commissione debba perseguire l'obiettivo che abbiamo di fronte con spirito unitario. Mi dichiaro d'accordo con la proposta di sospendere la seduta purché i rappresentanti dei gruppi trovino modo di verificare quali siano le condizioni per giungere all'approvazione della legge.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Intervengo come rappresentante del gruppo democristiano, al fine di sottolineare due aspetti. In primo luogo, il nostro gruppo ritiene questa legge assai importante. Il mondo agricolo ne attende l'approvazione per poter affrontare e risolvere i problemi legati ad una nuova forma di agricoltura, all'agricoltura contrattuale. È necessario regolamentare la prassi che si va consolidando, anche sulla base dei regolamenti comunitari, degli accordi interprofessionali, perché si tratta di un aspetto estremamente importante per il settore agricolo in particolare e per il futuro della nostra economia in generale.

Ricordo le lunghe discussioni a proposito degli analoghi progetti di legge presentati nel corso nella IX legislatura, mai definitivamente approvati a causa dell'anticipata fine della legislatura stessa. Pur essendo partiti da posizioni molto diverse, i diversi gruppi hanno compiuto uno sforzo comune per raggiungere alcuni punti di convergenza, perché siamo tutti convinti del fatto che occorra addivenire ad una conclusione positiva, pur avendo presenti le diverse posizioni politiche esistenti.

La volontà di pervenire alla conclusione, dunque, esiste. Credo che, all'interno della maggioranza, occorra trovare le intese necessarie affinché, come avvenne nella passata legislatura, alla Camera si pervenga all'approvazione della legge. A questo punto, dobbiamo valutare

se sia possibile ispirarci al testo approvato in quella occasione, o se quelle disposizioni debbano essere correttamente « rivisitate ». Ritengo comunque di sottolineare l'esigenza di giungere all'equilibrio tra le diverse parti cui si era pervenuti nella passata legislatura.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor presidente, colleghi, l'approvazione di una legge sugli accordi interprofessionali è sempre stata ritenuta dal Governo, e non soltanto da esso, come un essenziale passo in avanti in un campo in cui lo spazio da recuperare, nel nostro paese, è assai grande rispetto a quanto accade, già da molti decenni, in diversi altri paesi della CEE. Credo che sia questo il dato con cui deve confrontarsi il legislatore italiano. Porto un esempio. In Italia non esistono ancora accordi nel settore che, nella storia del pianeta, è sempre stato considerato come il primo in campo agricolo: mi riferisco a quello dei cereali.

Il Governo si trova dinnanzi ad un obiettivo che raggiungerà indipendentemente da quello che deciderà il Parlamento — e questo lo devo dire — con l'appoggio delle organizzazioni professionali del mondo agricolo. È necessario, quanto meno, avere un protocollo nel settore del grano duro, che è quello dove più forte è la disparità contrattuale tra produttori agricoli e commercianti e trasformatori. Pare al Governo che non sia una situazione troppo a lungo tollerabile quella del produttore agricolo che semina il grano senza sapere se e a quale prezzo lo venderà.

Tanto per non fare questioni accademiche o di fantasia, voglio ricordare che quest'anno le quotazioni del grano duro sono oscillate tra le 36 e le 44 mila lire. Chiunque abbia pratica di contabilità di impresa e di calcolo sa che la redditività di un investimento in agricoltura comporta un ampio spettro nel quale da un lato vi sono persone che perdono nettamente e, dall'altro, persone che guadagnano altrettanto nettamente. Ciò dipende da circostanze varie, ad esempio dal fatto

che la CEE ci concede 300-400 miliardi per poter esportare sui mercati algerino e sovietico qualche milione (lo scorso anno sono stati sette) di quintali di grano duro.

Credo sia sufficiente tale esempio per rendersi conto dei fortissimi elementi di aleatorietà che i pubblici poteri hanno il dovere di correggere.

Lo scorso anno si sono fatti importanti passi in avanti, innanzitutto con l'accordo interprofessionale sulla soia. Inoltre, oggi è una giornata molto importante per il Governo, visto il parere espresso dal Consiglio di Stato su una materia di estrema delicatezza su cui è necessario che vi sia la piena intesa dei produttori agricoli e degli acquirenti trasformatori, infatti il vero problema è questo.

Il Governo auspica vivissimamente che si trovi un accordo su una base realistica. Sono meravigliato della controversia sorta a proposito di un termine di linguaggio — lo dico con il massimo rispetto — che è ormai una realtà non solo in Italia, ma anche in Francia, in Germania, in Olanda e in Danimarca: mi riferisco al fatto che il mondo agricolo ormai si presenta in forze e non in ordine sparso.

Se la Commissione volesse svolgere un'indagine conoscitiva su questo aspetto del problema, potrei portare molti elementi; non lo faccio in questa sede perché ritengo molto più importante raggiungere l'obiettivo che ci siano preposti, piuttosto che dare « tocchi di colore » in questa materia.

Il Governo è convinto della necessità di dare un'ordinata sanzione legislativa ad una realtà che è propria del mondo agroindustriale nei paesi avanzati, con l'obiettivo di estendere la pratica degli accordi interprofessionali.

Ho parlato di pratica perché nessuna legge al mondo può obbligare qualcuno in uno Stato di diritto, a stipulare un contratto se non lo voglia; una legge, invece, ha un forte potere di incentivo. Si tratta del famoso rapporto tra paese reale e paese legale. In un momento in cui si parla tanto di riforme istituzionali, è per-

lomeno inquietante che ci si attardi su una battaglia che è, a mio parere, di retroguardia. Dico questo con il massimo del rispetto per la Commissione agricoltura e per il lavoro storico da essa svolto nella scorsa legislatura. Non a caso il regolamento della Camera prevede che il lavoro della precedente legislatura non sia « buttato alle ortiche », ma valorizzato da un *iter* parlamentare semplificato.

Se qualcuno di voi, colleghi, mi chiedesse in che modo funzioni un accordo interprofessionale, dovrebbe venire al Ministero e per rendersi conto che si tratta di una realtà con la quale si ha a che fare tutti i giorni; e mentre il Governo compie il proprio dovere nel portare avanti questo discorso, il Parlamento non raccoglie...

GIAN CARLO BINELLI. Non il Parlamento, signor ministro, ma la maggioranza. Se fosse dipeso da noi, avremmo già approvato questo provvedimento.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo ha come interfaccia il Parlamento (*Commenti del deputato Cristoni*).

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è fiducioso che si raggiunga un accordo e che in qualche maniera venga valorizzato lo spirito di una delle previsioni importanti del regolamento della Camera. Se, invece, si fosse di opinione diversa, non avrebbe senso la definizione di continuità dei lavori parlamentari, anche se la volontà popolare che si esprime di volta in volta nelle elezioni politiche può mutare il peso della rappresentanza dei singoli partiti.

A questo punto desidero ricordare che sul finire della passata legislatura è stata approvata la legge n. 752. Il Governo, per ragioni di prudenza e per lasciare maggiore ambito di decisioni al Parlamento, non ha dato ancora attuazione all'articolo 9 di tale legge che ha per oggetto un organismo, il Comitato nazionale per la politica dell'offerta, che è la piattaforma

sulla quale fioriscono gli accordi interprofessionali.

Il Governo, a questo punto, si ritiene sciolto da quest'obbligo naturale e, poiché ciascuno deve cominciare ad assumersi le proprie responsabilità, se non verrà risolta la controversia di linguaggio, applicando una legge dello Stato esistente, il Governo stesso risolverà in maniera più forte la questione, per alcuni pregiudiziale, relativa al testo del provvedimento sugli accordi interprofessionali.

PAOLO CRISTONI. Signor presidente, ritengo che una breve sospensione della seduta potrebbe darci la possibilità di verificare se sia possibile raggiungere un accordo.

GIAN CARLO BINELLI. Mi dichiaro favorevole alla sospensione solo nel caso in cui non si affrontino problemi di merito, ma soltanto di procedura, perché la maggioranza non può in Commissione comportarsi come se l'opposizione non esistesse. La maggioranza decida e noi decideremo di conseguenza.

PRESIDENTE. Al fine di consentire un'ulteriore riflessione sulle questioni rimaste aperte, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 11,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione. Pregando il relatore di riferire circa le intese intercorse fra i rappresentanti dei gruppi durante la sospensione.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Comunico che è stato raggiunto un accordo sugli emendamenti agli articoli 6 e 7. Per ciò che riguarda gli altri articoli, ho presentato come relatore una serie di emendamenti che tendono a migliorare il testo senza variarne la sostanza.

Prego, pertanto, i colleghi Cristoni e Torchio di ritirare gli emendamenti preannunciati ai vari articoli.

PAOLO CRISTONI. Accolgo l'invito del relatore.

GIUSEPPE TORCHIO. Anch'io accolgo l'invito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli dell'identico testo delle due proposte di legge. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. La presente legge disciplina gli accordi interprofessionali al fine di favorire lo sviluppo della produzione agricola e l'organizzazione del mercato agricolo secondo le linee e gli obiettivi della programmazione agro-alimentare nazionale.

2. Per accordo interprofessionale si intende l'accordo concluso tra i soggetti di cui all'articolo 6 avente per oggetto le determinazioni relative alla produzione ed alla vendita di prodotti agricoli destinati alla trasformazione o alla commercializzazione, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti, nei contratti di cui all'articolo 8, devono rispettare. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Gli accordi interprofessionali hanno il compito di:

a) riordinare e razionalizzare la quantità e la qualità della produzione agricola, in modo da farla corrispondere alla domanda sui mercati interni ed esteri;

b) perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

c) stabilire i criteri e le condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi;

d) determinare in anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri per la loro determinazione onde fissare i programmi di coltivazione.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, dopo le parole: accordi interprofessionali inserire le parole: nel rispetto della normativa comunitaria vigente per prodotto.

2. 1.

All'articolo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:

a) disciplinare la quantità della produzione agricola per farla corrispondere alla domanda sui mercati interni ed esteri e per conseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

2. 2.

All'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) migliorare la qualità dei prodotti in relazione alle diverse vocazioni colturali ed alla salvaguardia della salute dei consumatori.

2. 3.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento 2.1. Le parti chiedono sempre al Governo di forzare la normativa comunitaria ma la Commissione preferisce conformarsi prima alle decisioni prese a Bruxelles e poi a quelle interne.

Non avrei fatto l'accordo interprofessionale se avessi seguito alla lettera quanto stabilito a Bruxelles su quota A e quota B. Se troviamo scritto « nel rispetto della normativa comunitaria »...

MARCELLO STEFANINI. Il rispetto delle norme può essere inteso anche nel senso che la Comunità europea « può » autorizzare.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per quanto riguarda la quota sul latte, ad esempio, questa Commissione, nella precedente legislatura, invitò il Governo a battersi perché fosse modificata. Dopo due anni di

battaglia abbiamo vinto; se avessimo avuto rispetto della normativa comunitaria la prima volta, l'accordo sul latte non vi sarebbe stato. Si tratta di due linee profondamente diverse e per tale motivo mi rimetto alla Commissione. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2. 2 e 2. 3.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 2. 1, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Gli accordi interprofessionali possono essere annuali o poliennali e devono essere stipulati:

a) almeno due mesi prima dell'inizio delle semine, per le coltivazioni erbacee;

b) almeno due mesi prima dell'inizio della raccolta, per le coltivazioni arboree;

c) almeno due mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, per le produzioni zootecniche.

2. Possono essere conclusi accordi a lungo termine per eseguire nuovi impianti di natura arbustiva o arborea, mediante i quali sia attuata la trasformazione degli ordinamenti produttivi con il contestuale impegno degli imprenditori trasformatori o commercianti di acqui-

stare i prodotti ottenuti dai predetti impianti.

3. Gli accordi interprofessionali a lungo termine, relativi ai nuovi impianti arborei o arbustivi, devono contenere una normativa specifica sulle modalità esecutive di detti impianti da tenere distinta dalle modalità del contratto di coltivazione e vendita del prodotto relativamente al periodo di normale produzione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 3, le parole: a lungo termine, relativi ai nuovi impianti arborei o arbustivi sono sostituite dalle parole: di cui al precedente comma 2.

3. 1.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 1 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, se non interviene la stipula degli accordi interprofessionali nei termini di cui all'articolo 3, convoca le parti su richiesta di una di esse per favorire l'accordo.

(È approvato).

ART. 5.

1. In conformità a quanto deliberato dal Comitato di cui all'articolo 9 della

legge 8 novembre 1986, n. 752, per il raggiungimento delle finalità della presente legge, gli accordi interprofessionali stabiliscono, in particolare:

a) il prodotto oggetto dell'accordo e dei contratti di coltivazione e vendita, le modalità e i tempi di consegna;

b) il prezzo o i criteri per la sua determinazione, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione; i tempi, le modalità di pagamento e le eventuali anticipazioni del prezzo;

c) i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei prodotti;

d) i sistemi di controllo dei requisiti qualitativi dei prodotti;

e) le garanzie per le parti contraenti;

f) le modalità di esecuzione degli accordi e dei contratti;

g) la definizione delle forme di assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento dei prodotti;

h) la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica dell'attuazione degli accordi e dei contratti e per ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi degli accordi.

2. Gli accordi possono prevedere clausole penali per i casi di inadempimento o ritardo, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

3. Gli accordi possono stabilire la corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore o commerciante, alle rispettive associazioni di appartenenza, di contributi per la stipula degli accordi e per l'assistenza nella conclusione dei contratti di coltivazione e vendita.

4. Gli accordi possono altresì prevedere la istituzione di fondi destinati ad iniziative tese a favorire la stabilizzazione del mercato e la valorizzazione dei prodotti oggetto degli accordi, costituiti da trattenute operate sui prezzi da corrispondere ai produttori, nonché da eventuali contributi dello Stato e delle Regioni.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, sostituire le parole il prezzo o i criteri, con le parole: il prezzo minimo o, in caso di accordi poliennali, i criteri.

5. 1.

All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) il termine entro il quale dovranno essere stipulati i contratti di coltivazione e vendita.

5. 2.

All'articolo 5, comma 2, sostituire la parola possono con la parola: devono.

5. 3.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Gli accordi interprofessionali sono conclusi a livello nazionale tra le unioni nazionali riconosciute delle associazioni

di produttori agricoli, le associazioni nazionali riconosciute di produttori agricoli, assistite dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni nazionali, dall'altro e le organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Signor presidente, propongo di accantonare l'articolo 6.

PRESIDENTE. Il relatore propone di accantonare l'articolo 6. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Le associazioni riconosciute di produttori agricoli, assistite dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni, dall'altro e le organizzazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, possono stipulare accordi integrativi e, in assenza di accordi a livello nazionale o di trattative in corso per la stipula degli stessi, accordi a livello regionale o interregionale.

2. L'assessore regionale all'agricoltura, su richiesta di una di esse, convoca le parti, per favorire la stipula degli accordi di cui al comma 1.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Signor presidente, propongo di accantonare anche l'articolo 7.

PRESIDENTE. Il relatore propone di accantonare l'articolo 7. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

1. Le parti stipulanti gli accordi promuovono la conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei prodotti cui gli accordi stessi si riferiscono, e sono tenute a verificare la conformità dei contratti stipulati ai contenuti degli accordi.

2. Ai fini della presente legge, per contratto di coltivazione e vendita si intende quello stipulato nel rispetto degli accordi interprofessionali tra produttori agricoli, singoli o associati, ed imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, con le quali la parte agricola si impegna a:

a) realizzare le coltivazioni o gli allevamenti da cui deriva il prodotto oggetto di contrattazione, secondo le indicazioni e i criteri tecnici convenuti;

b) consegnare tutta la produzione contrattata corrispondente alle norme di qualità stabilite.

3. La controparte si impegna a:

a) ritirare tutta la produzione oggetto del contratto corrispondente alle norme di qualità stabilite;

b) corrispondere il prezzo determinato in base agli accordi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. I controlli tecnici della quantità e della qualità dei prodotti consegnati sono effettuati da un rappresentante dell'associazione dei produttori riconosciuta, cui aderisce il produttore agricolo, e da un rappresentante della controparte, acquirente del prodotto, ed in caso di disaccordo da un terzo perito nominato di co-

mune accordo dai due. I costi di detti controlli sono a carico della parte acquirente, salvo diversa pattuizione nel contratto di coltivazione.

L'onorevole Bruni, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, dopo le parole dei prodotti consegnati aggiungere le parole: quando non disciplinati da regolamento, della comunità economica europea.

9. 1.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Ho presentato questo emendamento perché ritengo che, se i riscontri di qualità di cui all'articolo 9 sono effettuati in modo diverso da quello previsto, debbano prevalere le norme comunitarie.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. Gli accordi interprofessionali sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro 15 giorni dalla loro stipulazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, e gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle Regioni interessate.

2. Gli accordi interprofessionali devono prevedere il deposito dei contratti di coltivazione e vendita presso gli asses-

sorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate, le associazioni dei produttori, le unioni nazionali e le associazioni dell'industria e commercio che hanno stipulato gli accordi interprofessionali.

L'onorevole Bruni, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 2, sostituire il secondo comma con il seguente:

2. Gli accordi interprofessionali prevedono le modalità di deposito dei contratti di coltivazione e vendita.

10. 1.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

1. Gli incentivi per l'ammodernamento e la ristrutturazione nel settore agro-alimentare e nel settore distributivo, fermi restando i criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente, possono essere accordati con preferenza alle imprese che abbiano concluso contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali.

2. Gli incentivi per l'agricoltura possono essere concessi, fermi restando i criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente, con preferenza ai produttori agricoli soci delle associazioni, che stipolino contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali.

L'onorevole Bruni, relatore, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 11, comma 1, le parole: e nel settore distributivo, fermi restando i criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente sono sostituite dalle parole: della trasformazione e della distribuzione.

11. 1.

All'articolo 11, comma 1, le parole: possono essere accordati sono sostituite dalle parole: sono concessi.

11. 2.

All'articolo 11, comma 2, le parole: possono essere concessi, fermi restando i criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente, sono sostituite dalle parole: fermi restando i criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente, sono concessi.

11. 3.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere favorevole su tutti e tre gli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Bruni, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11 aggiungere il seguente terzo comma:

3. Le agevolazioni creditizie, tributarie e fideiussorie nonché gli interventi previsti dalla vigente normativa a favore

delle cooperative e loro consorzi, sono estesi alle associazioni di produttori ed alle relative unioni riconosciute.

11. 4.

Faccio presente che questo emendamento non può essere posto in votazione, poiché occorre il prescritto parere della V Commissione bilancio sulle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla sua approvazione.

GIAN CARLO BINELLI. Desidero far notare che gli importi di spesa non sono aumentati, dato che rimangono sempre gli stessi; aumenta soltanto il numero dei soggetti interessati.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo osserva che l'approvazione di questo emendamento comporterebbe alcune conseguenze. La prima sarebbe una profonda innovazione dell'ordinamento. Poiché il Parlamento è sovrano, è libero di modificare l'ordinamento come crede, però devo fare presente che la normativa sulla cooperazione in Italia ha peculiarità tali da non poter essere trasferite in modo semplice e lineare alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni. Faccio un esempio: il sistema cooperativo italiano è basato sulla funzione di rappresentanza e di tutela proprio delle cosiddette centrali cooperative; con la legge n. 752 abbiamo dato alle unioni poteri simili. Ma la struttura delle prime non è identica a quella delle seconde, e quindi si porrebbero notevoli problemi interpretativi.

La seconda conseguenza che deriverebbe dall'approvazione dell'emendamento sarebbe una perdita di entrate per l'erario. Quindi, il regolamento della Camera impedisce che sia votato un emendamento di questo tipo senza il parere della Commissione bilancio. Infatti, la perdita di entrate dovuta all'estensione delle agevolazioni tributarie equivale ad una nuova spesa, secondo un'interpretazione ormai consolidata.

PRESIDENTE. Pertanto, onorevole Bruni, se lei non decide di ritirare l'emendamento 11. 4, dovrò trasmetterlo alla V Commissione bilancio, ove la Commissione si esprima favorevolmente in linea di principio.

GIAN CARLO BINELLI. Potremmo eliminare dal testo dell'emendamento le agevolazioni tributarie.

PRESIDENTE. Non cambia nulla; dovrei comunque trasmettere l'emendamento alla V Commissione.

GIAN CARLO BINELLI. Ulteriori spese non ve ne sono.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sì, ma un minore gettito deve essere considerato alla stregua di ulteriori spese.

La conseguenza di tale emendamento è radicale riguardo all'applicazione della legge n. 752. In occasione dell'approvazione di tale legge, la Commissione agricoltura stabilì una distinzione molto precisa tra provvidenze in materia di cooperative agricole e loro consorzi e provvidenze per le unioni e le associazioni dei produttori agricoli. Per quanto riguarda in particolare la cooperazione, essa recepì in sostanza il contenuto della legge n. 403 del 1977 integrata dalla legge n. 194 del 1984.

Nel caso in cui tale emendamento fosse approvato, i fondi stanziati a favore della cooperazione in base alla legge n. 752 verrebbero allargati a tutti i soggetti qui menzionati; vorrei ricordare, tra tutti, le associazioni, o le unioni nazionali riconosciute. In tal modo in futuro qualunque nuova associazione che venisse riconosciuta potrebbe chiedere i benefici della legge n. 752.

A tale proposito, vorrei raccomandare un minimo di cautela perché, con questa norma, rischiamo di vanificare il lavoro svolto da questa Commissione tredici mesi fa.

GIAN CARLO BINELLI. E se inserissimo l'espressione « unioni riconosciute » ?

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche in tal caso bisognerebbe precisare « ai sensi dei regolamenti comunitari », perché la legge n. 752 mette a disposizione fondi abbondanti per le unioni, le quali rappresentano una vera e propria forza imprenditoriale.

PRESIDENTE. Al riguardo il regolamento è molto chiaro: dobbiamo inviare l'emendamento alla Commissione bilancio per i riflessi finanziari che esso contiene.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Poiché questo emendamento è il frutto di un accordo tra i gruppi, propongo una breve sospensione della seduta per valutare come sbloccare la situazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta del relatore sia equilibrata; sospendo perciò la seduta.

La seduta sospesa alle 12,20 è ripresa alle 13,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 11 presentato dal relatore.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Signor presidente, a seguito delle considerazioni che sono state fatte sulla necessità di agevolare la conclusione dell'*iter* del provvedimento, ritiro il mio emendamento 11. 4. Desidero però sottolineare che il problema esiste e va, pertanto, affrontato; chiediamo dunque che il Governo si faccia promotore, o almeno partecipe, di iniziative che consentano di soddisfare il più presto possibile le esigenze espresse con questo emendamento.

GIAN CARLO BINELLI. Ritengo che potrei votare più tranquillamente l'articolo 11 se il ministro ci confortasse con una dichiarazione esplicita. È inoltre vero, come ha osservato il ministro, che con l'entrata in vigore della legge n. 752 si dovrebbe iniziare a vedere qualche inizia-

tiva da parte delle associazioni di produttori. Tuttavia, bisogna riconoscere che tale provvedimento di per sé non è sufficiente, in quanto le associazioni di produttori, ed in particolare le loro unioni, hanno compiti più generali (tra i quali quello dell'organizzazione della domanda), per soddisfare i quali hanno certamente bisogno di agevolazioni creditizie al fine di darsi strutture e di sopperire ai costi, anche gestionali, che derivano dall'organizzazione della domanda. Questi ultimi attualmente non sono garantiti e dobbiamo pertanto trovare una soluzione al problema.

Forse, può essere difficile trovare all'ultimo momento una norma che tenga conto delle osservazioni che sono state fatte nel corso della discussione. Probabilmente, se avessimo valutato per tempo le conseguenze che avrebbe comportato la presentazione dell'emendamento 11. 4 (cioè l'obbligo dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio), e se gli uffici ci avessero tempestivamente avvisato, sarebbe stato possibile fin da questa mattina formulare una proposta diversa. A questo punto è difficile bloccare l'*iter* del provvedimento, specialmente in questo momento: infatti, poiché la Commissione bilancio è impegnata nell'esame della legge finanziaria, non potrebbe certamente occuparsi di questo emendamento, con tutti i rischi che ben conosciamo.

Se il ministro non ha (e così, su due piedi, non credo possa averla) una proposta alternativa, ritengo che si possa condividere la volontà del relatore di ritirare l'emendamento in questione. Richiedo però un impegno formale del ministro, perché ritengo che questa materia non possa essere lasciata esclusivamente all'iniziativa parlamentare, poiché essa è di competenza soprattutto governativa.

Non si può auspicare la crescita delle associazioni dei produttori se non si conferiscono loro gli strumenti finanziari per affrontare i problemi che hanno di fronte.

PRESIDENTE. Onorevole Binelli, gli uffici non hanno avuto il tempo materiale

per vagliare gli emendamenti prima della seduta, anche tenuto conto che la decisione di stamane ha riguardato altre questioni e la presentazione è avvenuta solo poco fa.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho apprezzato molto il fatto che il relatore abbia riconosciuto le difficoltà che deriverebbero dal mantenimento dell'emendamento 11. 4. Mi rivolgo a lui e all'onorevole Binelli per dire quanto segue. In primo luogo, la normativa interessata dall'emendamento 11. 4 è quella della legge n. 674 e degli articoli 4 e 8 della legge n. 752, legge nella quale si innova profondamente il dispositivo della n. 674 in quanto le associazioni, e le unioni dei produttori sono esonerate dalle limitazioni previste in tale legge. Mi riferisco all'applicazione dell'articolo 17 del codice civile: è consentita loro la solidarietà delle proprietà immobiliari che prima era permessa solo con l'esplicita autorizzazione dell'autorità competente.

In secondo luogo, sono affidati alle unioni gli stessi compiti di tutela e di rappresentanza delle centrali cooperative.

Il combinato disposto delle norme già esistenti, quindi, consente una certa « latitudine amministrativa », che ovviamente dovrà essere avallata dal CIPE, l'organismo di programmazione che si occupa dell'applicazione della legge n. 752.

Il Governo, dunque, si impegna a estendere nella maggior misura possibile l'applicazione della normativa vigente sopracitata, in modo da utilizzare i margini da essa consentiti per applicare alle associazioni e alle unioni di produttori, provvidenze simili, o identiche, a quelle riservate alle cooperative. Inoltre, se in questo modo non fossero raggiunti gli obiettivi che il proponente dell'emendamento 11.4 si era prefissi, mi impegno a studiare un apposito disegno di legge, che potrebbe essere rapidamente approvato dal Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

1. Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti, nell'ambito dei membri del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, ed il terzo di comune accordo tra le stesse parti, o, in mancanza, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. In caso di controversie riguardanti l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali di cui all'articolo 7, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti e il terzo di comune accordo tra le stesse parti o, in mancanza, dall'assessore regionale all'agricoltura.

(È approvato).

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Signor presidente, le chiedo, se possibile, di poter invertire, in fase di coordinamento formale, l'ordine degli articoli 11 e 12. In questo modo, infatti, l'ordine degli articoli risulterebbe più logico.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bruni. Chiederò alla Commissione di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 6, precedentemente accantonato.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole associazioni nazionali riconosciute di produttori agricoli aggiungere le parole: le organizzazioni nazionali di produttori bieticoli.

6. 1.

All'articolo 6, dopo la parola assistite aggiungere le parole: ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
6. 2.

All'articolo 6, dopo le parole e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni nazionali aggiungere le parole: a ciò delegate o per statuto o per atto espresso.
6. 3.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Ho presentato l'emendamento 6.1 benché ritenga che le associazioni dei produttori bieticoli siano già comprese nell'ambito del progetto di legge al nostro esame. L'ho presentato perché da qualche parte si sostiene che tali associazioni, avendo una forma giuridica diversa, potrebbero non essere ritenute associazioni nazionali come quelle previste nel provvedimento in discussione.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 6. 2. Qual è il parere del Governo ?

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Favorevole, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 6. 3. Qual è il parere del Governo ?

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Favorevole, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 7, precedentemente accantonato.

L'onorevole Bruni, relatore, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, dopo la parola assistite aggiungere le parole: ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 732.
7. 1.

All'articolo 7, dopo le parole e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni, aggiungere le parole: a ciò delegate per statuto o per atto espresso.,
7. 2.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIAN CARLO BINELLI. Annuncio, a nome del gruppo comunista, il nostro voto favorevole al progetto di legge in

discussione. Devo però aggiungere che non sottovalutiamo la mutilazione operata a causa del ritiro dell'emendamento 11.4 del relatore, che prevedeva l'estensione delle agevolazioni creditizie anche alle associazioni di produttori ed alle relative unioni riconosciute. Non credo sia un caso che la legislazione vigente non preveda alcuna norma o quasi in questa materia. Sottolineo questo aspetto perché ci troviamo di fronte ad una realtà che è in crescita, e che rappresenta e rappresenterà in futuro uno strumento essenziale per un'agricoltura moderna ed anche per un mondo a cui si è guardato a volte con diffidenza e preoccupazione. Oggi probabilmente, tutta questa fase è in via di superamento; poiché le associazioni dei produttori diventano sempre più protagoniste, non è pensabile un loro accrescimento in assenza di strumenti finanziari adeguati.

Nel confermare il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento in esame, dunque, mi corre l'obbligo di ribadire che esso è privo dell'aspetto creditizio e finanziario, che ci auguriamo venga quanto prima disciplinato.

GIANMARIO PELLIZZARI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo democristiano al provvedimento in esame, esprimo il più vivo ringraziamento al relatore ed ai colleghi di tutte le parti politiche per il notevole contributo dato alla discussione.

Credo che la situazione ingeneratasi questa mattina sia stata dovuta non a scorrettezze tra le diverse forze politiche, bensì alla volontà di risolvere i problemi di un settore che tutti riteniamo importante. Se anche alcuni nodi sono rimasti irrisolti, tutti hanno manifestato la propria disponibilità a farlo in futuro, definendo l'ambito di operatività delle organizzazioni cooperative e delle associazioni dei produttori. Il nostro auspicio è che non si arrivi, attraverso il sistema della finanza pubblica, ad una duplicazione delle attività che una stessa organizzazione potrebbe svolgere.

PRESIDENTE. La proposta di legge verrà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, anche nel senso precedentemente concordato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle identiche proposte di legge Lobianco ed altri, n. 85; Binelli ed altri, n. 1281, esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Lo Bianco ed altri: « Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli » (85); Binelli ed altri: « Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli » (1281).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Biasci, Binelli, Brescia, Bruni, Campagnoli, Caradonna, Civita, Conti, Cristoni, Felissari, Grosso, Lavorato, Lobianco, Mazza, Montecchi, Nardone, Pellizzari, Poli, Polverari, Rabino, Ricci, Stefanini, Toma, Torchio, Urso, Zambon, Zuech.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
